

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

(SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1979)

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno di martedì sedici del mese di ottobre, alle ore 9,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 PETROSELLI LUIGI	Sindaco	11 DE FELICE Avv. TULLIO	Assessore effett.
2 BENZONI Dott. ALBERTO	Assessore deleg.	12 BENCINI GIULIO	» »
3 COSTI SILVANO	Assessore effett.	13 META EGO SPARTACO	» »
4 DELLA SETA PIERO	» »	14 CELESTRE ANGRISANI LUIGI	» »
5 VETERE UGO	» »	15 MAZZOTTI Dott. ARGIUNA	
6 FRAJESE Prof. ANTONIO	» »	VITTORIOSO	» »
7 ARATA Dott. LUIGI	» »	16 MANCINI OLIVIO	Assessore suppl.
8 D'ALESSANDRO PRISCO Dott. FRANCA	» »	17 NICOLINI Arch. RENATO	» »
9 BUFFA LUCIO	» »	18 CALZOLARI GHIO Prof. Arch. VITTORIA	» »
10 D'ARCANGELI MIRELLA	» »	19 PINTO ROBERTA	» »

Presenti: n. 17 Assessori.

Assenti giustificati: l'on. Sindaco e l'Assessore Vittoria Calzolari Ghio.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(OMISSIS)

UFF. SPEC. PIANO REGOLATORE

- 9. MAG 1988

PROT. N.

DELIBERAZIONE N. 7661

Controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il p.p. numero 20-A/F « Villa di Livia » adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1030 del 23 ottobre 1969 e della Giunta Municipale n. 4067 del 14 luglio 1971.

Premesso che, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1030 del 23 ottobre 1969 e della Giunta Municipale n. 4067 del 14 luglio 1971, è stato adottato il piano particolareggiato n. 20 A/F di esecuzione ed in variante del P.R.G., approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, relativo al territorio « Villa di Livia » compreso tra Via della Giustiniana, il piano di zona n. 9 la ferrovia Roma-Nord, il Fosso di Prima Porta, la nuova Via Tiberina e le zone di P.R.G. H1, H2 e G1;

Che, in conformità al combinato disposto degli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni previo avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 18 del 3 marzo 1972, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni trenta correnti dal 4 marzo;

Avuto presente che, nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione, ed anche successivamente, sono state prodotte n. 110 opposizioni ed osservazioni di cui n. 106 presentate nei termini al Segretariato Generale e n. 4 fuori termine presentate direttamente all'Ufficio Speciale Piano Regolatore Generale da parte di privati ed Enti;

Che, le suddette opposizioni ed osservazioni sono state sottoposte all'esame della Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute 23 marzo 1973; 3 aprile 1973; 14 aprile 1973; 26 ottobre 1973; 18 gennaio 1974; 3 febbraio 1974; 29 marzo 1974; 22 luglio 1975 e 17 marzo 1979;

Che, le proposte di modifiche conseguenti l'accoglimento dei ricorsi succitati, in conformità ai pareri resi dalla Commissione suddetta, sono state graficizzate nelle planimetrie catastali contrassegnate con la lettera « C » e allegate, unitamente alle planimetrie contrassegnate con le lettere « A » e « B », recanti la individuazione di tutti i ricorsi presentati, alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima;

Vista la richiamata deliberazione n. 1030 del 23 ottobre 1969 con la quale il Consiglio Comunale ha concesso la delega, ai sensi dell'art. 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 a deliberare in ordine alle controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni di cui sopra;

LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera:

A) Di approvare, in conformità ai pareri resi dalla Commissione Consiliare Permanente, le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato 20A/F « Villa di Livia »:

1 — COMITATO CIVICO GIUSTINIANA PRIMA PORTA.

Il Comitato dei proprietari e degli abitanti della zona solleva eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi chiedendone la modifica, particolarmente per quanto attiene:

1) la soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Sacrofano) in quanto la utilizzazione della attuale viabilità della borgata è ritenuta idonea e sufficiente;

2) la soppressione della zona di parco pubblico prevista tra Via della Giustiniana e la nuova via di p.p. proseguimento di Via Prinotti;

3) la realizzazione del parco di cui al precedente punto 2) in altra zona o la sua soppressione perché il p.p. è circondato dalla campagna e confina con aree sportive del piano di zona n. 9;

4) la realizzazione di un parco pubblico vicino alla scuola di Via di Valle Muricana;

5) la creazione di una zona commerciale sulle particelle 173, 103, 169 e 168 del foglio 62, in quanto su tali terreni esistono già esercizi commerciali;

6) l'inserimento nel p.p. come vie ciclabili pedonali alle seguenti strade: Via Lissone, Via Sesto Calende, Via Desio.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1), si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta limitatamente cioè ad una variazione del tracciato e di alcune caratteristiche della strada a nord-ovest di p.p. prevista come collegamento tra la Via Giustiniana e la Via vicinale di Sacrofano (Via di Valle Muricana). Per quanto riguarda l'altra strada, di cui si richiede la soppressione, si intende modificato parzialmente il tracciato della medesima nella parte terminale verso la Via della Giustiniana; sovrapponendosi, in tal modo, quasi totalmente alla viabilità esistente.

Le aree già vincolate a sede stradale verranno classificate zona edificabile tipo R3. Peraltro non si ritiene di poter addivenire alla soppressione della predetta strada in quanto si ritiene la medesima indispensabile al collegamento delle residenze con l'asse del quar-

tiere (Via di Valle Muricana). Inoltre non sembra accoglibile la richiesta di utilizzare la attuale viabilità di quartiere in quanto tale viabilità è assolutamente inadeguata sia per dimensione che per tracciato planimetrico e altimetrico, né è possibile ampliare le sedi stradali esistenti senza conseguenti demolizioni.

Per quanto riguarda invece il ripristino del soppresso collegamento viario tra Via della Giustiniana e la Via vicinale di Sacrofano nonché il reperimento di ulteriori aree da destinare a sede stradale e parco pubblico, il tutto esternamente all'attuale perimetro del p.p. si ritiene che in questa sede l'opposizione non dia luogo a procedere; infatti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2201 del 5 maggio 1976 è stata adottata la variante generale relativa al settore territoriale della XX Circoscrizione con la quale è stata data completa attuazione alle modifiche sopra precisate.

Per quanto riguarda il punto 2) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta eliminando il parco pubblico in conseguenza di quanto precedentemente espresso.

Per quanto riguarda i punti 3) e 4) ad essi è già stata data risposta positiva attraverso la controdeduzione al precedente punto 1).

Per quanto riguarda il punto 5) si ritiene che l'osservazione debba essere respinta in quanto la zona commerciale, ove realizzata, insisterebbe proprio sulla Via della Giustiniana che, nelle previsioni sia di p.p. che del piano di zona limitrofo, non rappresenta un asse di quartiere o comunque una strada di traffico locale con parcheggi e soste.

Per quanto riguarda il punto 6) si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta, inserendo due delle tre strade richieste quali percorsi pedonali e ciclabili.

Tutte le proposte di modifiche sopra indicate sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera « C » alla presente deliberazione.

2 - BATASSA VITTORIO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con edificio già costruito, avendo constatato che il p.p. 20/A/F prevede la realizzazione di una nuova viabilità e di un parco pubblico e verde di rispetto, sollevano eccezione alle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e chiedono di apportare le seguenti modifiche:

1) soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Sacrofano);

2) utilizzazione dell'attuale viabilità della borgata, ritenuta idonea e sufficiente;

3) soppressione della zona di parco pubblico prevista tra Via della Giustiniana e la nuova Via di p.p. proseguimento di Via Prinotti;

4) realizzazione del parco di cui al precedente punto 3) in altra zona o la sua soppressione in quanto il p.p. è circondato dalla campagna e confina con aree sportive del piano di zona n. 9;

5) realizzazione di un parco pubblico vicino alla scuola di Via di Valle Muricana;

6) creazione di una zona commerciale sulle particelle 173, 103, 169 e 168 del foglio 62 in quanto su tali terreni esistono già attività commerciali.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto in sede di controdeduzioni per i punti da 1 a 5 della osservazione n. 1.

3 — LUCIDI LINA e ZOCCHI GIUSEPPE.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con edificio già costruito, avendo constatato che il p.p. 20A/F prevede su tale terreno la realizzazione di una strada, sollevano

eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e specificatamente chiedono che lo stesso sia così modificato:

1) soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Sacrofano) e utilizzazione dell'attuale viabilità della borgata ritenuta idonea e sufficiente;

2) conseguente eliminazione del vincolo che il p.p. ha previsto sulla loro proprietà.

Si controdeduce:

Per quanto attiene il punto 1) si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi indicati al punto 1) delle controdeduzioni all'osservazione n. 1. Tale parziale accoglimento peraltro non elimina il vincolo posto dal p.p. adottato sull'area del ricorrente, in quanto la medesima è posta in corrispondenza dell'incrocio tra la strada in questione e la Via di Sacrofano, incrocio che non è possibile né abolire né spostare senza arrecare pregiudizi maggiori, per numero e consistenza, di quelli lamentati. Sotto questo profilo pertanto il ricorso deve intendersi respinto.

4 — SACCHETTI ENNIO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con edificio già costruito, avendo constatato che il p.p. 20A/F prevede su tale terreno a realizzazione di una strada, sollevano eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e specificatamente chiedono che lo stesso sia modificato per quanto attiene:

1) la soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Via Sacrofano) e la utilizzazione dell'attuale viabilità della borgata ritenuta idonea e sufficiente.

2) l'eliminazione del vincolo sulla loro proprietà.

Si controdeduce:

Per quanto attiene al punto 1) si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi esposti al punto 1) delle controdeduzioni all'osservazione n. 1. Conseguentemente, per quanto concerne la richiesta eliminazione del vincolo di cui al punto 2) il ricorso deve intendersi integralmente accolto.

Per l'area liberalizzata viene proposta la destinazione di zona C3.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

5 — TARABU DUILIO ED ALTRI.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con edificio già costruito; avendo constatato che il p.p. 20A/F prevede su tale terreno la realizzazione di una strada, chiedono:

1) la soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Sacrofano) e la utilizzazione dell'attuale viabilità della borgata ritenuta idonea e sufficiente;

2) l'eliminazione del vincolo sulla proprietà.

Si controdeduce:

Per quanto attiene la richiesta di cui al n. 1 si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi espressi al n. 1 delle controdeduzioni all'osservazione n. 1.

Per quanto riguarda invece la richiesta di cui al n. 2 l'opposizione non sembra meritevole di accoglimento in quanto il tracciato stradale previsto, pur interessando il lotto non investe la costruzione esistente.

6 — TOTO' FRANCESCA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno con edificio già costruito, chiede la soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Sacrofano) e la utilizzazione dell'attuale viabilità della borgata ritenuta idonea e sufficiente.

Si controdeduce facendo riferimento alle controdeduzioni formulate al punto 1 del ricorso n. 1.

7 — BIAGETTI ALESSANDRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

8 — FINAMORE ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

9 — GRASSI GIUSEPPE e NAZARENO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

10 — PROIETTI VITTORIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

11 — LORETI VINCENZO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno con edificio già costruito su cui il p.p. 20A/F prevede una fascia terminale di verde di rispetto, solleva eccezioni nelle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e chiede di modificarlo prevedendo la soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Sacrofano) e la utilizzazione dell'attuale viabilità della borgata ritenuta idonea e sufficiente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta in base a quanto controdedotto al punto 1 della osservazione n. 1. Di conseguenza le aree liberalizzate vengono destinate a zona « C3 ».

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

12 — MONTI ADRIANA, RITA e ROBERTO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con edificio già costruito, su cui il p.p. 20A/F prevede, su parte di tale terreno, una zona destinata a parco pubblico, sollevano ec-

cezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano cui trattasi e chiedono di apportare le seguenti modifiche:

1) soppressione delle due strade di p.p. che uniscono Via della Giustiniana con Via di Valle Muricana (già strada vicinale di Sacrofano) ed utilizzazione dell'attuale viabilità della borgata ritenuta idonea e sufficiente;

2) conseguente eliminazione del vincolo a parco pubblico che investe la costruzione esistente.

Si controdeduce:

Per quanto attiene al punto 1) si fa riferimento a quanto controdedotto al n. 1 della osservazione n. 1. Per quanto concerne invece la richiesta di cui al punto n. 2 il ricorso non dà luogo a provvedere in quanto la costruzione risulta interamente ricadente in zona edificabile R3.

13 — SCIPIONI SATURNO e F.LLI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

14 — PERFETTI ONOFRIO.

Il ricorrente, in qualità di proprietario di un lotto di terreno con edificio già costruito con regolare licenza, constatato che il p.p. prevede la realizzazione di una strada su tale terreno e la conseguente demolizione dell'edificio sovrastante, solleva eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e chiede di apportare modifiche per quanto attiene:

1) l'abolizione della Via di p.p. che unisce Via della Giustiniana e Via di Valle Muricana, sul prolungamento di Via Piadena o in alternativa lo spostamento del tracciato medesimo;

2) la sostituzione della Via di cui al punto 1) con l'ampliamento e prolungamento di Via Saronno;

3) l'abolizione di una zona di verde pubblico prevista dal p.p. su una parte del lotto del richiedente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta in base a quanto controdedotto al punto 1) dell'osservazione n. 1.

Le aree liberalizzate vengono destinate a zona edificabile R3.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

15 — PAOLONI MARISA.

Il ricorrente in qualità di proprietario di un lotto di terreno con edificio già costruito con regolare licenza, constatato che il p.p. prevede la realizzazione di una strada su detto terreno, con conseguente demolizione dell'edificio sovrastante, solleva eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e chiede di apportare modifiche per quanto attiene lo spostamento della predetta strada dal proprio lotto.

Si controdeduce:

Sebbene la costruzione del ricorrente non risulti investita dal tracciato stradale del piano, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nei limiti e per i motivi espressi al punto 1) delle controdeduzioni alla osservazione n. 1.

16 — GIUSTI BRUNA e NAZARENA.

Le ricorrenti, proprietarie di un appezzamento di terreno nella zona di Prima Porta, già destinato dal P.R.G. e dalla Variante Generale a zona F1, constatato che il p.p. per l'intera area di mq. 32.000 prevede che vengano destinati a parco pubblico, sede stradale e servizi culturali oltre mq. 17.000, sollevano eccezioni sulle soluzioni urbanistiche, adottate nel piano di cui trattasi e chiedono di apportare le seguenti modifiche:

- 1) l'intero appezzamento rimanga destinato a zona F1 con densità mc/mq. 1,50;
- 2) in seconda istanza la zona residenziale possa raggiungere almeno il 57,5% della area totale con indice mc/mq. 2,09;
- 3) in via subordinata propongono di cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale le aree già previste dal p.p. come pubbliche, trasferendo la relativa cubatura come zona F1 sulla residua parte residenziale di loro proprietà.

Si controdeduce:

Poiché con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2201 del 5 maggio 1976 è stata adottata la variante relativa al settore territoriale della XX Circostrizione con la quale è stato dato parziale accoglimento alle richieste contenute nella presente opposizione, la medesima in questa sede, non dà luogo a provvedere.

17 — NECCI VINCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

18 — NECCI ITALO.

Il ricorrente, in qualità di proprietario di un lotto di terreno con sovrastante edificio, constatato che il p.p. prevede la destinazione di parte di tale terreno a superficie viaria, solleva eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e chiede che il p.p. venga modificato al fine di escludere il terreno del richiedente della destinazione stessa.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta in relazione alla modificazione del tracciato viario così come previsto a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione n. 1, punto 1).

Le aree liberalizzate vengono destinate a zona edificabile R3.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

19 — PERINI GIUSEPPE.

Il ricorrente, in qualità di proprietario di un lotto di terreno con sovrastante edificio, constatato che il p.p. prevede la destinazione di parte di tale terreno a superficie viaria, solleva eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e chiede che il p.p. venga modificato al fine di escludere il terreno del richiedente dalla destinazione stessa.

Si controdeduce:

La costruzione esistente sul lotto del ricorrente non è interessata dal passaggio pedonale previsto dal p.p. che ricalca, peraltro, la Via Prinotti già esistente; pertanto si ritiene

che l'opposizione debba essere respinta in quanto contrastante con le soluzioni viarie adottate dal piano particolareggiato.

20 — DI GIACOMO SABATINO ED ALTRI.

I ricorrenti, in qualità di proprietari di edifici e di terreni nella borgata, ravvisando nel p.p. soluzioni comportanti problemi di ordine economico, politico ed umano, sollevano eccezioni sulle soluzioni urbanistiche, adottate nel piano stesso e chiedono di apportarvi le modifiche, adottando la soluzione da loro proposta graficamente, e cioè il mantenimento dell'attuale viabilità tra Via della Giustiniana e Via di Valle Muricana, con ampliamento ed il proseguimento di Via Saronno e l'abolizione, infine, delle aree di verde pubblico in quanto non necessarie.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta in base a quanto controdedotto al punto 1) dell'osservazione n. 1.

21 — ISTITUTO FIGLIE DI S. MARIA DI LEUCA.

L'Istituto ricorrente, in qualità di proprietario di un'area con sovrastante edificio per Clinica in fase di completamento regolarmente autorizzato e con progetto per Noviziato in fase di autorizzazione, constatato che il p.p. prevede su tale area destinazioni sia a « servizi privati » sia a « servizi di quartiere » sia a « verde di rispetto », sia « per edificazione e sede viaria », solleva eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di cui trattasi e chiede di modificarle nel senso che:

1) il p.p. estenda la destinazione di zona « M2 » sull'intera area vincolata a servizio delle costruzioni realizzate ed in fase di autorizzazione, con esclusione di strade e parcheggi;

2) l'ampliamento della zona « M3 » sino alle particelle 122, 124, 130, 131 e 132;

3) l'ampliamento del parcheggio lungo il confine della zona « M3 » di cui al punto 2);

4) in alternativa si propongono due varianti a quanto richiesto ai punti 1), 2) e 3) e, più precisamente due diverse disposizioni del parcheggio contiguo all'area M3, ricalcando, per il resto, le soluzioni proposte ai punti 1), 2) e 3).

Si controdeduce:

I ricorrenti sono proprietari di un'area complessiva di mq. 51.600 dei quali mq. 44.600 sono destinati dal P.R.G. a zona F1 e mq. 7.000 a zona M3; pertanto all'area F1 di P.R.G. competerebbero potenzialmente mc. 66.900.

I ricorrenti hanno ottenuto la licenza di variante di costruzione della Clinica in data 1966 su area in minima parte destinata a zona M3 dal P.R.G. e di conseguenza l'autorizzazione all'ulteriore variante in corso d'opera del 1969 non ha avuto seguito e quindi la costruzione non è stata completata.

I ricorrenti hanno già costruito un edificio per Noviziato, su parte della stessa area, regolarmente autorizzato nel 1955, della consistenza di mc. 12.370 e per il quale hanno richiesta licenza di ampliamento a mc. 15.674, nel 1971, non ancora rilasciata.

L'area stessa secondo il p.p. adottato ha subito le seguenti trasformazioni:

a) ampliamento della zona M3 attraverso una espansione nella limitrofa zona F1;

b) trasformazione da zona F1 a zona M2 delle aree di pertinenza della clinica e del noviziato;

c) trasformazione di quota parte dell'area F1 in sede stradale e di rispetto ottenendosi complessivamente un riconoscimento di 15.150 mc. di cubatura residenziale e 23.200 mc. di cubatura non residenziale, per un totale di mc. 38.350.

Ciò esposto si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi appresso specificati:

1) per quanto riguarda il punto 1) la zona M2 del piano particolareggiato viene ampliata in modo da consentire sia il completamento della Clinica già iniziata (complessivamente mq. 8.800, pari ad una edificabilità di mc. 17.600) sia il completamento del noviziato (complessivamente mq. 10.375, pari ad una edificabilità di mc. 20.750) e, contemporaneamente a compensazione, la destinazione R1, di pertinenza del Noviziato, anche in considerazione delle alberature esistenti, viene trasformata in zona N per mq. 4205 in sede viaria.

2) Per quanto attiene il punto 2) la zona M3, prevista dal piano particolareggiato di mq. 7.000, viene ampliata e modificata nella forma, sino alla dimensione complessiva di mq. 19.140 con destinazione ad attrezzature scolastiche.

3) Per quanto riguarda i punti 3) e 4) il parcheggio viene ribaltato verso la zona M2.

Conseguentemente alle modificazioni apportate, sull'intera area di proprietà del ricorrente potrà insistere una cubatura complessiva di mc. 38.350 tutti non residenziali (quantità pari a quella prevista nel p.p. adottato).

Inoltre, per consentire il completamento di un impianto di depurazione delle acque di rifiuto, già approvato dalla VIII Ripartizione del Comune in data 31 ottobre 1972 e dal Consorzio di Bonifica per l'Agro Romano in data 14 luglio 1972, si esprime parere favorevole alla trasformazione da zona « N » a zona « G1 » (parco privato vincolato) dell'area interessata dall'impianto pari a mq. 440.

Le modifiche sono state graficizzate sulla planimetria allegata con la lettera C al presente provvedimento.

22 — CARDINALI SANTE.

Il ricorrente, proprietario di un locale adibito a bar sito all'incrocio tra la Via Flaminia e la Via della Stazione di Prima Porta, del quale p.p. 20A/F ha previsto la demolizione, contesta la soluzione urbanistica chiedendo che l'allargamento stradale venga realizzato dalla parte opposta all'esercizio commerciale in modo da evitarne la demolizione.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con lo spostamento della sede stradale e con la destinazione a zona R3 dell'area svincolata.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

23 — GASPARRI FERNANDA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sul quale ha edificato con regolare licenza nel 1957 un fabbricato, constatato che il p.p. 20A/F prevede sull'area in oggetto la realizzazione di un parco pubblico e di una strada, solleva eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano e chiede che vengano apportate modifiche al fine di lasciare libero il terreno di sua proprietà.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi espressi in sede di controdeduzione all'osservazione n. 1, punti 1) e 2).

24 — BONACCORSI AGNESE ED ALTRI.

I ricorrenti, in qualità di proprietari di appezzamenti di terreno nella zona di Prima Porta, sollevano eccezioni sulle soluzioni urbanistiche adottate nel piano di che trattasi e chiedono di apportare modifiche al fine che venga adottata la soluzione alternativa al piano particolareggiato da loro proposta graficamente, consistente nel mantenimento della attuale viabilità tra Via della Giustiniana e Via di Valle Muricana, con l'ampliamento ed il proseguimento di Via Saronno e dell'abolizione, infine, delle aree di verde pubblico.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi espressi in sede di controdeduzione all'osservazione n. 1.

25 — DI GIACOMO SABATINO ED ALTRI.

Ricorso identico a quello di cui al precedente n. 20, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

26 — PIETRENZO PIAZZO per il COMITATO I.N.U. (Istituto Nazionale Urbanistica).

Il ricorrente fa osservare che le soluzioni adottate dal piano non rispondono alle effettive esigenze di ristrutturazione della borgata. A sostegno del suo assunto formula una serie di considerazioni interpretative e segnala diversi errori tecnici commessi. Più specificamente le considerazioni sono:

1) Interpretazione ottimistica.

Non esiste l'opportunità di aumentare i pesi nella zona di Prima Porta. La soluzione del problema degli abusivi può aversi solo con l'intervento tempestivo del piano di zona 167.

Il redattore del P.R.G. ha proposto il piano 167 su parte di area già costruita abusivamente, mentre quella libera è stata destinata a zona G4; ciò si ritiene, con l'intenzione di « ristrutturare » tale territorio.

2) Interpretazione pessimistica.

Che si sia voluto rendere massimi i profitti e le rendite dei proprietari dei suoli della fascia della « Valchetta ».

La speculazione sulle aree, da parte dei proprietari delle vaste tenute, viene fatta ai danni degli abitanti della borgata e degli abusivi i quali faranno da elemento trainante per la realizzazione delle infrastrutture della 167 che andranno a valorizzare solo le zone libere limitrofe senza speranza di riqualificazione delle borgate abusive.

In merito agli errori tecnici il ricorrente eccepisce che appare più attendibile la seconda interpretazione; a suo giudizio:

1) il p.p. accetta la soluzione attuale del piano di zona 167 con la relativa area di ristrutturazione sulle zone costruite abusivamente. Mentre dovrebbe considerare una riformulazione del piano di zona 167 sulla base della legge 865.

2) Il p.p. pecca in difetto per le previsioni dei servizi pubblici. Infatti dal p.p. risulta un insediamento finale di 7.000 abitanti mentre già allo stato attuale tale numero è

raggiunto. Per gli standards il p.p. non ha tenuto conto del D.M. del 2 aprile 1968 e del D.M. del 21 marzo 1970.

Mancano gli asili nido di cui alla legge 865 sull'urbanizzazione secondaria. Si notano aree su cui è possibile, a norma del p.p., costruire scuole e cliniche private. E tali aree sembrano migliori di quelle previste per i servizi pubblici, per cui si richiede una riprogettazione del p.p. su basi democratiche.

3) La ferrovia Roma Nord non è stata considerata adeguatamente in funzione di tronco di metropolitana di collegamento con il centro città. Si propone di portare in viadotto la sede dei binari con il loro relativo raddoppio.

La previsione di numerosi sventramenti e demolizioni, inoltre, previsti nella zona di Valle Muricana, è negativo. Si ritiene che vadano solo allargate le attuali sedi viarie.

La viabilità del p.p. tende solo a valorizzare le aree libere sulle quali sono previsti insediamenti lussuosi.

4) Non si condivide la viabilità del piano di zona 167 e della zona G4 limitrofa.

La organizzazione viaria, basata su Via Giustiniana, Via Frassinato e l'arteria di distribuzione della 167 non è valida in quanto sottolinea l'organizzazione per fasce urbane differenziate.

Si controdeduce:

Per quanto attiene i punti 1 e 2) delle considerazioni ed il punto 1) degli errori tecnici, poiché viene fatto riferimento ad aree esterne al perimetro del p.p., si ritiene che i rilievi non possano essere presi in esame in questa sede. La Circostrizione XX, ha riconosciuto (seduta del 25 giugno 1973) che l'argomento rientra tra i problemi del piano di zona n. 9. Comunque è stata interessata la Ripartizione competente (XVI - Ed. Economico-Popolare) circa il problema prospettato, che ha assicurato che in fase attuativa del piano di zona 167, saranno tenute in debito conto le osservazioni presentate:

a) Il numero di abitanti previsto a completamento del p.p. è di 10.000 unità e non già di 7.000 come affermato dai ricorrenti. E' giusto, quindi, che gli abitanti attuali siano in numero di 7.000 come specificato nella relazione tecnica del p.p. che ha tenuto conto, comunque, degli abitanti attualmente in zona 167.

b) Per quanto riguarda gli standards adottati per i servizi nel p.p., questi sono conformi alle prescrizioni vigenti al momento della redazione del piano stesso. Comunque, approfittando dell'esame delle osservazioni, tali standards sono stati adeguati alle più recenti disposizioni in materia.

Per quanto riguarda le aree citate dal ricorrente per i servizi pubblici, considerate peggiori di altre per edilizia privata, va detto che ciò non corrisponde alla realtà e che, comunque, la scelta della loro localizzazione deriva da indicazioni del P.R.G. e dal rispetto degli standards distributivi.

Per quanto riguarda il punto 3) errore tecnico del p.p. va precisato che:

1) Circa la funzione della Ferrovia Roma Nord, pur concordando sulla opportunità della sua utilizzazione come servizio metropolitano si fa rilevare che al momento della redazione del p.p. tale risoluzione esulava dalle possibilità pianificatorie dell'Ufficio. Attualmente, avendo la ferrovia Roma Nord ottenuto un finanziamento legato alla realizzazione delle arginature, è in fase di realizzazione il raddoppio dei binari ed una modifica del loro tracciato, modifiche che sono state recepite dal p.p. e così anche la nuova stazione viaggiatori in esecuzione. Tali sistemazioni renderanno più ampio lo spazio tra le abitazioni esistenti e la linea ferroviaria. La sua utilizzazione come linea metropolitana è nei programmi

della STEFER (oggi detentrica del pacchetto azionario Roma Nord) e dell'Ufficio Piano Regolatore.

2) I « numerosi sventramenti » che l'I.N.U. ritiene di ravvisare nel p.p. non esistono in quanto in tutto il piano erano previste solo sei demolizioni di piccole costruzioni per passaggio di strade, ora ulteriormente ridotte.

3) L'ampliamento « sic et simpliciter » delle strade esistenti oltre a non corrispondere, di norma, allo spirito ed alla tecnica dei piani particolareggiati di ristrutturazione, non è possibile, nel caso specifico, per la particolare orografia del terreno.

4) La denunciata intenzione della viabilità di creare « insediamenti lussuosi » è del tutto arbitraria in quanto le caratteristiche del tessuto urbano esistente non potranno dar luogo ad insediamenti del tipo lamentato. Comunque un miglioramento del tessuto esistente è auspicabile nello spirito dei piani di ristrutturazione e, se così non fosse, l'obiettivo del pianificatore verrebbe in parte vanificato.

La lamentata organizzazione del piano su fasce differenziate decade dopo un esame più approfondito della viabilità generale. E' stata, infatti, preoccupazione del pianificatore creare, ove possibile per situazioni orografiche, le opere di arginatura del fosso e per la linea ferroviaria una osmosi tra i vari nuclei, sia attraverso viabilità carrabile sia attraverso viabilità pedonale, realizzando una accettabile integrazione tra il piano di zona 167 ed il piano particolareggiato.

5) Per quanto attiene alle ultime richieste si rimanda a quanto esposto al precedente punto 1 della presente controdeduzione.

27 — UNIONE LOTTISTI.

Il Sindacato Lottisti, presa visione del piano particolareggiato, richiede:

1) lo stralcio dal piano di zona n. 9 (ex lege 167) delle aree già costruite;

2) l'ampliamento del piano di zona n. 9 sulle aree tra Labaro e Prima Porta (già di proprietà Federici) per recuperare quelle stralciate, di cui al punto 1);

3) la ristrutturazione della ferrovia Roma-Nord come metropolitana, con sopraelevazione della sua sede in corrispondenza della Via Flaminia, onde consentire anche la creazione di una nuova corsia stradale tra Labaro e Prima Porta;

4) la eliminazione della viabilità secondaria prevista dal p.p. e l'allargamento della sola viabilità esistente;

5) la eliminazione del planovolumetrico obbligatorio previsto su alcune aree del Piano;

6) l'adeguamento delle aree destinate ai servizi in rapporto all'effettivo numero di abitanti.

Si controdeduce:

La istanza non è pertinente, come del resto riconosciuto anche dalla XX Circoscrizione, in quanto riferita non già al piano di che trattasi, bensì al limitrofo piano di zona n. 9.

Conseguentemente è stata interessata la Ripartizione XVI (Ed. Econ. e Popolare) che ha assicurato che verranno tenute in considerazione le circostanze segnalate nel presente ricorso in occasione della revisione del piano di zona n. 9 che verrà effettuata in fase attuativa.

28 — TENAGLIA NELLO.

Il ricorrente, in qualità di proprietario, chiede che vengano stralciate dal Piano di zona n. 9 (di cui alla legge 167) le aree già costruite e che sia attuata una sanatoria per le costruzioni abusive e che i terreni liberi siano utilizzati a servizi.

Si controdeduce facendo riferimento a quanto esposto in sede di controdeduzione all'osservazione n. 27.

29 — TENAGLIA OSVALDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

30 — SCUTTI PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

31 — PELLA LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

32 — PAGNOTTA LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

33 — PETRUNGARO CARMINE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

34 — FABRO PRIMO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

35 — D'ACHILLE CASIMIRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

36 — MENCARELLI ADOLFO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

37 — VITTORINI LUIGI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

38 — PAGLIALUNGA GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

39 — PAGLIALUNGA ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

40 — GIACOMELLI ALFONSO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

41 — IACONA ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

42 — URBINATI RAFFAELE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

43 — PAVINATI VANDA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

44 — BORSI OTELLO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

45 — SCUTTI TOMMASO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

46 — SCUTTI VALDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

47 — SANTILLI FIORE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

48 — DURASTANTI LISETTO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

49 — CICETTI ULDERICO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

50 — MAROLA PIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

51— SAGRIPANTI SECONDO.

Il ricorrente, proprietario di un immobile compreso nel piano, chiede lo spostamento della sede stradale prevista dal p.p. (già Via Frassineto) in quanto la sua realizzazione comporterebbe la demolizione di costruzioni esistenti ivi compresa quella di cui è proprietario.

Inoltre si associa a quanto richiesto dal Sindacato Lottisti e più specificatamente alle richieste contenute ai punti 1 e 2 della osservazione n. 27.

Si controdeduce:

Per quanto concerne la prima richiesta si fa riferimento alle controdeduzioni all'opposizione n. 28. Per quanto riguarda invece il secondo punto del presente ricorso si rimanda alla risposta data all'osservazione n. 27 punti 1 e 2.

52 — CAMILLONI VIZZARDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

53 — SPALLONI ALDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

54 — IACHINI PIERINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

55 — BRACCIA VALENTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

56 — FUSCO RAFFAELE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

57 — PELLE BENEDETTO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

58 — CIAMUCETTI NARCISIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

59 — DE ROSA MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n.51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

60 — GIANGIULIO PIETRO.

Il ricorrente chiede che sia attuata una sanatoria per la costruzione di sua proprietà, eseguita abusivamente.

Si controdeduce:

Facendo riferimento alla risposta data per il punto n. 1 dell'osservazione n. 27.

61 — SALIOLA ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 60 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

62 — ROSSETTI ELIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 60 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

63 — PIER MARIA ALDO E AMATO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 60 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

64 — PIER MARIA LETIZIA,

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 60 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

65 — PIER MARIA ALFONSO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 60 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

66 — DE LAURENTIS ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

67 — BARONI ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

68 — DI BONAVENTURA ARMANDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

69 — TESTAGUZZA EVARISTO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

70 — EGIDI ANNA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

71 — MORICONI GINA E GINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

72 — MORICONI GINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

73 — ANTONIOZZI IDA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

74 — MAGGINI ANSELMO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

75 — FRANCESCHELLI RAFFAELE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 51 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

76 — CIOCCA PIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

77 — MASSUCCI SILVIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

78 — GALASSO VIRGILIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

79 — BONANNI ALBERTO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

80 — GENTILE ANGELO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

81 — ANTICI EMILIO E ALDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

82 — CARBONE SAVERIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

83 — POLITANO VINCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

84 — PISELLO GIOVANNI.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

85 — DI GIUSEPPE FELICE E AGOSTINI MARIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 19. Peraltro irricevibile in quanto prodotto in carta libera. Si fa riferimento comunque alle determinazioni assunte con la citata opposizione n. 19.

86 — MELIZZA VINCENZO.

Proprietario

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 69 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

87 — COMITATO CIVICO GIUSTINIANA PRIMA PORTA.

I ricorrenti, sottolineando il carattere unitario che deve mantenere l'insediamento oggetto del piano particolareggiato, propongono:

1) che venga mantenuto l'attuale assetto commerciale e di servizio, assegnando a Via della Giustiniana la funzione di asse di quartiere;

2) che venga ampliato il perimetro del piano particolareggiato includendo la zona del piano di zona 167 a sud di via della Giustiniana e nuove aree da adibire a verde pubblico a nord-est;

3) che la viabilità del p.p. venga modificata sia con il proseguimento di Via Frassineto sino a Via della Giustiniana, sia con un allaccio della Via di Sacrofano con Via della Giustiniana, all'altezza del Campus.

Si controdeduce:

1) Per quanto attiene al punto 1) si ritiene che l'osservazione debba essere respinta in base a quanto controdedotto all'osservazione n. 1, punto 5.

2) Per quanto riguarda il punto 2), poiché con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2201 del 5 maggio 1976, è stata adottata la variante generale relativa al settore territoriale della XX Circoscrizione con la quale è stato dato parziale accoglimento alle richieste di cui al punto medesimo si ritiene che la opposizione in questa sede non dia luogo a procedere per quanto riguarda l'ampliamento del perimetro del p.p. e l'inserimento di nuove aree da destinare a verde pubblico nella zona di nord-est; per quanto riguarda invece l'annessione delle aree del piano di zona 167, si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'osservazione n. 27 e nelle quali si chiarisce che tale inclusione non è stata ritenuta possibile sia dalla Circoscrizione XX, sia dalla stessa Commissione Consiliare urbanistica.

3) Per quanto riguarda il punto 3) si esprime l'avviso che l'osservazione non possa essere accolta perché la Via Frassineto non è interessata dal p.p. in oggetto. Per quanto riguarda invece l'allaccio di Via di Sacrofano con Via della Giustiniana, poiché con la deliberazione n. 2201 del 5 maggio 1976, è stata adottata la variante della XX Circoscrizione

con la quale è stato dato parziale accoglimento alla richiesta avanzata si ritiene che in questa sede l'opposizione non dia luogo a procedere.

88 — SAMBUCO NICOLA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 6, peraltro irricevibile in quanto prodotto in carta libera. Comunque per quanto riguarda il contenuto, ci si riferisce alle determinazioni assunte per la citata opposizione n. 6.

89 — EGIDI GIUSEPPE ED ALTRI.

Ricorso di contenuto identico a quello della precedente opposizione n. 88 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

90 — PARENTE MARINO ED ALTRI.

Ricorsi di contenuto identico a quello della opposizione n. 20 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

91 — D'AMICO LUIGI ED ALTRI.

I ricorrenti proprietari di terreni nella zona, constatato che il p.p. destina parte di questi terreni al regime di progetto unitario planovolumetrico obbligatorio e parte a fascia di verde di rispetto e sede stradale chiedono che venga eliminato il vincolo di PLV obbligatorio e che venga abolita la fascia di verde di rispetto.

Si controdeduce.

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta con l'eliminazione del PLV obbligatorio, in quanto la zona, alla verifica effettuata, risulta notevolmente edificata, compromettendo, così, la realizzazione del PLV. La fascia di verde di rispetto, lungo la Via di Sacrofano inoltre viene sostituita da un vincolo di inedificabilità di uguale dimensione. Le modifiche sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento.

92 — BARTOLOMEI CLAUDIO.

Il ricorrente proprietario di terreni nella zona e constatato che il p.p. destina parte di questi terreni al regime di progetto unitario planovolumetrico obbligatorio e parte a fascia di verde di rispetto e sede stradale chiede: 1) che venga tolto il vincolo di PLV obbligatorio; 2) che venga abolita la fascia di verde di rispetto; 3) la modifica della sede stradale destinata a parcheggio prevista sul suo terreno.

Si controdeduce:

Si esprime l'avviso che l'opposizione sia meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per i motivi appresso specificati: a) per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che possa essere eliminato il vincolo del progetto unitario planovolumetrico obbligatorio; b) per quanto concerne il punto 2) si ritiene che possa essere abolita la fascia di verde pubblico, lungo la Via di Sacrofano e viene sostituita con pari fascia di inedificabilità; c) per quanto attiene il punto 3) invece si ritiene che l'opposizione debba essere respinta in quanto il parcheggio in oggetto è indispensabile per l'area scolastica contigua, già attualmente edificata.

93 — BOCCANERA VALENTINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

94 — DE SIMONE FRANCESCO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

95 — VERGO MARINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

96 — FICOSECCO VINCENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

97 — BAGLIONI ANNA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

98 — EMILI ALVISE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

99 — DE SIMONE PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

100 — BIANCHINI ALFREDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

101 — VERDOLINI NELLO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

102 — TEMPESTILLI ITALO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

103 — TORNI FRANCESCO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

104 — GENTILE ABRAMO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

105 — DI GIACOMO SABATINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

106 — ALVISINI LORENZO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

107 — MILIA MICHELE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

108 — PICCIACCHIA GIULIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

109 — SILI GIULIO.

Il ricorrente proprietario di un appezzamento di terreno nella zona di Prima Porta chiede: 1) di destinare a verde privato parte della sua proprietà, già prevista dal p.p. come verde pubblico, in quanto tale area è attualmente un parco con sovrastante casale abitato dal proprietario; 2) di spostare l'area di verde pubblico, di cui la punto 1), su area limitrofa alla scuola superiore; 3) di ridurre il parcheggio antistante la zona M3 (scuola elementare) e di spostare la rotatoria stradale; 4) di trasformare a zona M3 parte dell'area C6, di proprietà del ricorrente, contigua all'area M3 di Via Sacrofano prevista a scuole, e, per contro, trasformare pari superficie di area M3 in area C6 contigua al casale con il parco.

Si controdeduce:

Premesso che i sottoelencati cambiamenti riguardano esclusivamente aree di proprietà del ricorrente si ritiene:

1) per quanto riguarda il punto 1) l'opposizione appare meritevole di parziale accoglimento modificando a parco privato vincolato parte del già previsto parco pubblico e della zona R3;

2) per quanto riguarda il punto 2) poiché con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2201 del 5 maggio 1976, è stata adottata la variante relativa al settore territoriale della XX Circoscrizione con la quale è stato dato parziale accoglimento alle richieste di cui alla presente opposizione si ritiene che la medesima non dia luogo a provvedere in questa sede;

3) per quanto riguarda il punto 3) ugualmente l'opposizione appare meritevole di parziale accoglimento con il solo spostamento più ad ovest del parcheggio e della relativa rotatoria, onde con minore difficoltà realizzare entrambe le opere (parcheggio e rotatoria).

Le aree liberalizzate vengono trasformate in G2.

4) Per quanto riguarda infine il punto n. 4 si è dell'avviso che l'opposizione possa trovare accoglimento.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera C al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo.

110 — SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI ROMA E DEL LAZIO.

In base all'esame degli elaborati di piano particolareggiato, la Sovrintendenza, constatato l'alto valore paesistico del colle ad est della Via Flaminia, facente parte del comprensorio archeologico della « Villa di Livia », suggerisce le seguenti modifiche:

- 1) E' necessario rendere inedificabile la sommità del colle destinandola a parco pubblico.
- 2) E' necessario salvaguardare l'integrità della pinetina ivi esistente.
- 3) E' possibile trasferire la volumetria già prevista sul colle in zone limitrofe e di fondo valle.

Si controdeduce:

Poiché con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2201 del 5 maggio 1976, è stata adottata la variante generale relativa al settore territoriale della XX Circoscrizione con la quale è stato dato completo accoglimento alle suindicate richieste della Soprintendenza ai Monumenti la osservazione in questa sede non da luogo a provvedere.

B) Di inviare alla Regione Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti ed i documenti facenti parte del piano particolareggiato 20A/F - Villa di Livia, di cui alle deliberazioni citate nelle premesse, nonché le opposizioni e le osservazioni presentate e la presente deliberazione contenente le controdeduzioni e le proposte di modifica.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to: L. PETROSELLI - A. BENZONI

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. BENZONI - S. COSTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to: R. MALASOMMA

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal **21 OTT. 1979**
al **4 NOV. 1979** e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il **24 OTT. 1979**

Li **5 NOV. 1979**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A. Abbate

Non pervenute osservazioni
da parte della Regione - Sez.
Controllo Atti Comune di
Roma - entro il termine di cui
al 2° comma dell'art. 60 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Li **15 NOV. 1979**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A. Abbate

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li **13 FEB. 1980**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]